

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 04/04/2023

FATTO

1.- Con riferimento a un affidamento revolving stipulato in data 21 settembre 2020, il ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni effettuate dalla resistente nei SIC per mancanza dei presupposti richiesti dal Codice deontologico in materia di sistemi di informazioni creditizie.

Afferma, in particolare, di non avere ricevuto alcun preavviso di segnalazione e di aver pagato in ritardo soltanto n. quattro rate, che dichiara di avere poi effettivamente saldato.

Sulla base di queste premesse, chiede che la segnalazione venga senz'altro cancellata.

2.- Costituitosi, l'intermediario resiste.

In proposito, osserva che, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, il ricorrente rilasciava consenso al trattamento dei suoi dati personali ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 5 del Codice Deontologico sui sistemi di informazioni creditizie. Pertanto, il ricorrente era perfettamente consapevole del fatto che i ritardi nel versamento delle rate sarebbero stati segnalati nelle banche dati tenute dai Sistemi di Informazione Creditizia gestite da soggetti privati ed erano altresì note al ricorrente le condizioni al verificarsi delle quali sarebbe avvenuta detta segnalazione ed i tempi di conservazioni di tali informazioni presso i SIC. Inoltre, evidenza che l'art. 9 ("mancato o ritardato pagamento" del Regolamento Contrattuale riferisce chiaramente che "il mancato, inesatto, o ritardato pagamento può comportare gravi conseguenze a carico del Cliente.....In tali casi, inoltre, il soggetto inadempiente potrebbe essere segnalato nei Sistemi di Informazioni Creditizie

di cui la banca si avvale che comporta maggiori difficoltà di ottenere in futuro ulteriori crediti"). Dunque, il ricorrente era perfettamente consapevole del fatto che i ritardi nel versamento delle rate sarebbero stati segnalati nelle banche dati tenute dai Sistemi di Informazione Creditizia gestite da soggetti privati.

Pertanto, la segnalazione dei dati presso i Sistemi di Informazione Creditizie, sarebbe legittimamente dovuta a seguito dei continui mancati pagamenti mensili; pagamenti preventivamente ricordati al ricorrente tramite le varie comunicazioni di preavviso/inserimento nei SIC previste dall'art. 5 del Codice Deontologico, di cui la resistente allega copia (all. 5 e 6).

Per di più, a seguito dei ripetuti mancati pagamenti, la resistente ha proceduto, tramite raccomandata in data 1 ottobre 2021, alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del finanziamento.

Nel caso di specie, dunque, sarebbe ragionevole supporre che la ricezione del suddetto preavviso e delle successive comunicazioni non avrebbero comunque indotto il ricorrente a modificare il suo atteggiamento in merito ai propri obblighi contrattuali, prova ne è che i diversi pagamenti, tramite mandati SDD sono rientrati insoluti con dicitura "insufficienza fondi".

3.- Il ricorrente, in sede di repliche, ribadisce di non aver ricevuto alcuna raccomandata contenente il preavviso di segnalazione.

Difatti, la resistente allega nelle controdeduzioni due lettere inviata tramite posta ordinaria del gennaio 2021 e del giugno 2021 di avviso di registrazione in SIC e una lettera "ordinaria" con dicitura raccomandata di decadenza dal beneficio del termine che non parla di SIC.

Pertanto, la documentazione non sarebbe sufficiente a dimostrare la ricezione della comunicazione, specialmente prima della segnalazione in SIC.

4.- La resistente ribadisce che, nonostante i vari solleciti sia cartacei sia da parte dell'ufficio Recupero Crediti, la raccomandata del 01.10.2021 nonché l'accordo di piano di rientro cambializzato, ad oggi, il ricorrente è ancora insolvente di numero 3 cambiali di cui una in protesto.

DIRITTO

5.- Il ricorso dev'essere accolto.

Con riguardo al presupposto formale delle segnalazioni in SIC, l'art. 4 del Codice Deontologico prevede che "i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato". Il requisito formale delle segnalazioni incide, secondo quanto ricevuto, sulla legittimità delle stesse ed è oggetto di prova a carico dell'intermediario resistente (cfr. Collegio di Coordinamento n. 3089/2012).

Nel caso in esame, la resistente allega una missiva del gennaio 2021 contenente un sollecito di pagamento e il preavviso di segnalazione recante data coerente con le prime segnalazioni in SIC. La resistente allega anche una lettera di pre-decadenza dal beneficio del termine del giugno 2021 inviata anch'essa tramite posta ordinaria, con sollecito di pagamento di un arretrato di Euro 132,72 dovuto a n. 2 rate impagate, contenente anch'essa un preavviso di segnalazione.

Tuttavia, entrambe le missive sono state inviate tramite posta ordinaria e la resistente non ne prova la ricezione da parte del ricorrente.

Infine, la resistente versa in atti pure una lettera di decadenza dal beneficio del termine dell'ottobre 2021 inviata tramite raccomandata a/r. Neanche di questa comunicazione, tuttavia, viene data la prova dell'avvenuto suo pervenimento all'indirizzo del destinatario.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati nei SIC nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO